

Presidente

Al Comune di Genova [... *Omissis* ...]

e p.c. al [... Omissis ...]

Fasc. Anac n 3243/2023

Oggetto:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI – CIG 9876423A15 - Importo complessivo dell'Appalto euro 207.057,00 - Comunicazione del Presidente.

Con segnalazione acquisita al protocollo dell'Autorità n. 48245 del 20.06.2023, formulata nei riguardi della Stazione appaltante Comune di Genova, il [... *Omissis* ...] ha segnalato presunte illegittimità riguardanti l'affidamento in oggetto e segnatamente che, nonostante il relativo bando si riferisca espressamente ai criteri del decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risulterebbe tuttavia coincidere con l'importo calcolato secondo detti parametri, di cui al prospetto di determinazione dei corrispettivi adottato in sede di gara. Conseguentemente, veniva evidenziato che le deroghe adottate dall'Amministrazione comunale, che ha stimato il calcolo del corrispettivo per l'affidamento della prestazione relativa alla verifica di vulnerabilità sismica sulla base del costo convenzionale stabilito dall'O.P.C.M. 3362/04, non troverebbero fondamento nelle norme di riferimento su richiamate, da adottare obbligatoriamente nella determinazione dei corrispettivi posti a base di gara ai fini dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in esame.

Al riguardo, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 gennaio 2024, in ottica di collaborazione istituzionale, ha disposto la trasmissione delle seguenti osservazioni recanti indicazioni di carattere generale sul quadro normativo di riferimento affinché la stessa Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, possa valutare le azioni migliori da intraprendere per verificare la conformità del proprio operato al quadro normativo delineato.

Nel merito, si osserva preliminarmente che l'ipotesi di previsione del calcolo dei compensi sulla base dell'O.P.C.M. n. 3362/2004 è da ritenersi "superata" dall'entrata in vigore del decreto ministeriale del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione", che ha introdotto i parametri a cui le stazioni appaltanti devono fare riferimento per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

UFFICIO VIGILANZA LAVORI

T +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

W ww.anticorruzione.it

00186 - Roma

Il suddetto decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016, secondo cui "// Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento". Più esplicitamente si esprimono al riguardo le Linee Guida n. 1 dell'Autorità, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", ai sensi delle quali, specificando che l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici è fissato sulla base dei criteri previsti nel decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, viene espressamente richiamata l'obbligatorietà di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, quale elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, al fine di consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo ed il mancato utilizzo di tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.

Si evidenzia, altresì, che nel vigente assetto normativo, la previsione introdotta dal nuovo codice di cui all'art. 41, comma 15 del d.lgs. 36/2023, in coerenza con la l. 49/2023 in tema di remunerazione delle prestazioni professionali, richiama la necessità di tenere conto delle tabelle di cui al DM 2016, laddove è stabilito che "Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici", con la precisazione che "i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento".

In ordine all'eventuale possibilità di discostarsi dai parametri di cui al citato DM, si richiama il Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021, ove si rileva che le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante; ciò, nell'ottica di assicurare comunque la qualità delle prestazioni tecniche e la corretta determinazione delle soglie di valore dell'appalto.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che il citato DM risulta applicabile ai servizi di architettura e ingegneria, di cui alla procedura in esame, anche se non accessori alla progettazione, laddove, come precisato dall'Autorità possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione (Comunicato del Presidente del 14 Dicembre 2016). Inoltre, a sostegno della concreta applicabilità dei parametri definiti dal predetto DM, si precisa che lo stesso, all'art. 3, nel definire il parametro "V", spiegato quale costo delle singole categorie componenti l'opera,

fornisce anche indicazioni riguardo alle prestazioni relative ad opere esistenti, rendendo pertanto superabile anche ogni eventuale osservazione in merito alla conoscibilità del costo dell'opera.

Da quanto sopra esposto consegue che, come peraltro espressamente sancito dall'Autorità con Delibera n. 95 del 03.02.2021, i criteri indicati dall'O.P.C.M. n. 3362/2004, che prevedeva a base del calcolo del compenso del professionista il costo convenzionale, sono pertanto da ritenersi parametri non più "attuali" e quindi in contrasto con la normativa vigente.

Tanto si comunica per le possibili valutazioni di competenza, con l'intento di fornire, in linea generale, indicazioni al mercato in ordine alla tematica dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente